



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Modulo per la presentazione delle osservazioni

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- ☒ Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
- ☐ Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
- ☐ Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)
- ☐ Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

La Sottoscritta **Dott.ssa Elvira Usai** in qualità di Sindaca, Legale Rappresentante del Comune di San Giovanni Suergiu

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A., le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato:

“Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato (discarica) per rifiuti speciali non pericolosi, della volumetria netta di 323.164 m3, ubicato in località “Su Giri de sa Murta” del comune di San Giovanni Suergiu (SU)”. Proponente: Ekosarda S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. 2/25.”

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- ☒ Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
 - ☒ Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
 - ☒ Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
 - ☒ Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*)
-

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- ☒ Atmosfera
- ☒ Ambiente idrico



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ☒ Suolo e sottosuolo
- ☒ Rumore, vibrazioni, radiazioni
- ☒ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- ☒ Salute pubblica
- ☒ Beni culturali e paesaggio
- ☒ Monitoraggio ambientale
- ☐ Altro *(specificare)*

TESTO OSSERVAZIONI

Esame del documento “Controdeduzioni Ekosarda”

In tale documento l'interessato esplicita quali sono i punti del progetto che attestano la rispondenza dello stesso a quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRPGR), di seguito si riportano invece quali siano le disposizioni dello stesso PRPGR che non consentono di attestare la rispondenza del progetto in oggetto. Nello specifico:

- PRPGR, Tabella 14.2 - Criteri limitanti (pag. 455)
La tabella riporta tra le categorie individuate per una tutela condizionata all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica: le discariche nuove.
Il progetto presentato è sprovvisto dello studio di compatibilità idraulica sopra citato.
Si specifica a riguardo che secondo le tabelle Ispra (consumo del suolo) l'area in oggetto ricade nell'ambito della pericolosità idraulica (vedi allegato 5).
- PRPGR, Tabella 14.3 - Disposizioni regionali per l'elaborazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti per tipologia di impianto - Impianto di discarica
La tabella riporta un grado di vincolo di tutela integrale per le aree già servite da impianti di gestione rifiuti, in particolare per le discariche per rifiuti inerti si escludono le aree che distano meno di 30 km in linea d'aria da impianti che già offrono il servizio di smaltimento o recupero di rifiuti inerti. A tal proposito, si specifica che:
 - alla distanza di circa 1 km in linea d'aria dall'attuale cava gestita dalla Ekosarda, e poco più di 5,5 km lungo la viabilità esistente, è presente un impianto di conferimento e recupero inerti, presso l'area PIP del Comune di Carbonia;
 - alla distanza di circa 19 km in linea d'aria, e circa 28 km lungo la viabilità esistente, è presente la Ecoinerti Srl, sita presso la SP 84, in Località Candiazzus.

La tabella inoltre pone un grado di vincolo di tutela integrale dei centri abitati tale per cui si escludono dal posizionamento delle discariche le aree ricomprese nelle seguenti fasce:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “500 m per le discariche di rifiuti in gran parte organici e di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici (D. Lgs. 36/2003);
- 250 m per discariche di inerti e di rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile (D. Lgs. 36/2003);
- 2000 m per le discariche di rifiuti pericolosi;

dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada”.

Vista la definizione di “centro abitato” data dal vigente codice della strada, che all’articolo 3 lo definisce come “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”, si ritiene che il campo da calcio e il parco giochi cittadino, ubicato in adiacenza all’impianto sportivo, siano da intendersi ricompresi nel centro cittadino in quanto inclusi nella viabilità collegata a quella del centro abitato in posizione compresa tra i segnali di inizio e fine. A tal proposito si specifica che l’impianto sportivo si trova ad appena 430 m dal ciglio dell’attuale cava. Si sottolinea inoltre come la Tabella 14.3 indichi una distanza di 2000 m dal centro abitato per la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi rendendo quindi non ammissibile il progetto in oggetto per il quale il proponente dichiara che “non esclude la possibilità di smaltire anche rifiuti il cui eluato possa eccedere i limiti standard (della tabella 5 dell’Allegato 4 al D. Lgs. N. 121/2020) fino a 2 o 3 volte”; il superamento di tale limite infatti renderebbe i rifiuti pericolosi tali da essere smaltiti esclusivamente in discariche per rifiuti pericolosi.

Tabella 14.3 - Disposizioni regionali per l'elaborazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti per tipologia di impi


Impianto di discarica

CAMPO DI APPLICAZIONE NEL SISTEMA VINCOLISTICO	CATEGORIE	GRADO DI VINCOLO	TIPO DI VINCOLO	ENTI DI RIFERIMENTO
Insedimenti	Centri abitati	Tutela integrale	Si escludono, all'interno degli strumenti urbanistici vigenti, le aree comprese in una fascia di almeno: - 500 m per le discariche di rifiuti in gran parte organici e di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici (D. Lgs. 36/2003); - 250 m per discariche di inerti e di rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile (D. Lgs. 36/2003); - 2000 m per le discariche di rifiuti pericolosi; dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada.	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
	Funzioni sensibili	Tutela integrale	Si escludono all'interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di almeno 1.000 m da strutture scolastiche, asili, carceri, ospedali, case di riposo (2.000 m per le discariche di rifiuti pericolosi).	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
	Aree già servite da impianti di gestione rifiuti	Tutela integrale	Per le discariche per rifiuti inerti si escludono le aree che distano meno di 30 km in linea d'aria da impianti che già offrono il servizio di smaltimento o recupero di rifiuti inerti.	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- PRPGR, paragrafo 14.4.3 – Aree non idonee



Il PRPGR nel paragrafo 14.4.3 indica quanto segue:

“La metodologia proposta prevede la redazione di alcuni elaborati che concorrono in maniera differente, a seconda dell'impianto da realizzarsi, alla definizione dei siti idonei. Ogni elaborato è la sintesi integrata di diversi dati di base e riporta una classificazione del territorio in classi di idoneità alla localizzazione (la prima classe definisce quelle porzioni di territorio che vanno escluse dalla scelta dei siti). In questo modo possono venire escluse successivamente le aree che non presentano caratteri di idoneità: in esse i criteri di esclusione vengono applicati sul territorio dopo un'analisi delle reali condizioni ambientali. Inoltre con questa metodologia è sempre possibile individuare quale è il fattore limitante e, se possibile, intervenire. Partendo dagli indicatori riportati sopra, vengono di seguito elencati i temi trattati dagli elaborati di sintesi:

1. vulnerabilità dell'acquifero: si tratta di un'integrazione tra i dati riferiti alla permeabilità delle rocce ed all'assetto idrogeologico;
2. uso del suolo: è una classificazione del territorio che mette in evidenza gli aspetti economici legati alla risorsa suolo;
3. direzione dei venti predominanti;
4. qualità delle acque superficiali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. degrado dell'ambiente;

6. accessibilità.”

Si segnala che:

- Relativamente alla vulnerabilità dell’acquifero i dati presenti nel progetto ammettono che le rocce di cui è costituito il fondo scavo attuale non raggiungono sistematicamente i requisiti del D.Lgs. 121/2020 per una barriera geologica naturale autosufficiente; propongono quindi la realizzazione di uno strato impermeabile artificiale accompagnato da un sistema di monitoraggio il quale prevede che qualora si dovessero riscontrare parametri anomali dell'acqua di falda, si procederà a:
 - immediata ricampionatura ed analisi della falda e del percolato;
 - confronto dei valori dei parametri fuori standard con quelli di riferimento (prima dell'entrata in esercizio della discarica);
 - accertata la concreta possibilità di fuga del percolato si procederà alla fase di bonifica articolata in due azioni contemporanee:
 - ripristino, se possibile, della continuità dell’impermeabilizzazione;
 - decontaminazione della falda mediante attivazione di MISE e/o MISO, consistenti in realizzazione di barriera idraulica.

La procedura solleva dubbi sul fatto che, se la mancata tenuta dell’impermeabilizzazione dovesse avvenire nelle fasi in cui la discarica dovesse essere giunta ad una buona percentuale di riempimento, sarebbe ovviamente impossibile ripristinare la continuità dell’impermeabilizzazione, portando al conseguente e inevitabile inquinamento degli strati sottostanti fino all’attivazione del MISE, con danni che non possono essere preventivamente stimati.

In aggiunta si evidenzia che l’acqua presente perennemente all’interno dell’attuale cava sia classificata negli elaborati come “Falda freatica superficiale” alimentata principalmente dagli eventi meteorici; affermazione non supportata da alcuno studio in merito e che sembra quanto meno da approfondire vista la presenza costante dell’acqua sul fondo della cava, come può evincersi dalla seguente foto scattata ad Agosto 2025.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Si aggiunga il fatto che lo stesso nome storico in lingua sarda della località “su giri de sa murta” richiama la presenza di una depressione naturale all’interno della quale si raccoglievano le acque sin dai tempi antichi e che venivano utilizzate dalla popolazione per abbeverare le greggi e per gli usi quotidiani. Nonostante il cambiamento climatico, le periodiche siccità e le variazioni morfologiche artificiali, si conserva ancora un bacino d’acqua del tutto evidente.

- Le opere previste dal progetto comportano rischi concreti di infiltrazioni di percolato e di conseguente compromissione del suolo e del sottosuolo. L’area individuata, già fragile dal punto di vista agricolo e ambientale, non appare adeguatamente tutelata da misure di protezione delle matrici naturali. Non ultimo la presenza dell’affioramento acquifero appena descritto potrebbe costituire ragione di degrado delle opere di impermeabilizzazione messe in opera per la realizzazione della discarica.

L’esperienza maturata in Sardegna con altri impianti analoghi conferma tali preoccupazioni. In particolare, il caso della discarica Rivero in località Serra Scirieddus (Carbonia), oggetto di analisi da parte di ARPAS, ha evidenziato criticità legate all’ubicazione del sito in una depressione valliva con compluvi convergenti verso un’area di impluvio, con conseguente elevata vulnerabilità alla migrazione del percolato verso valle. A questo si aggiunge l’utilizzo della discarica per i conferimenti di grandi produttori industriali (ad esempio Enel Produzione), che ha comportato carichi consistenti e omogenei di rifiuti, con potenziali implicazioni sull’idrocinamica e sulla qualità degli eluati.

Alla luce di queste esperienze, il progetto in esame dovrebbe essere valutato con particolare attenzione rispetto a:

- idoneità geomorfologica del sito, con studio idrogeologico dettagliato che tenga conto degli eventi meteorologici estremi;
- bilancio idrico-percolato in scenari di worst case, considerando l’accumulo potenziale in caso di precipitazioni superiori alla media;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- efficienza e collaudo dei sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio;
- potenziamento della rete di monitoraggio piezometrico a monte e a valle, con soglie di allerta e obbligo di pubblicazione dei dati;
- piani di emergenza per la gestione di eventuali anomalie o sversamenti.

In assenza di tali approfondimenti e garanzie, l'impianto rischierebbe di replicare criticità già osservate in altri contesti regionali, con un potenziale impatto negativo irreversibile sulle risorse naturali e sulle attività agricole del territorio.

- Per quanto riguarda la direzione dei venti predominanti si evidenzia che, come rilevato negli elaborati, il vento predominante è quello proveniente dal quadrante Nord-Ovest (maestrale); nella "relazione dispersione polveri e odori" si assume come parametro la velocità media del vento (pari a 3,2 m/s) ma, come evidenziato nella stessa relazione, la velocità massima del vento nell'area arriva fino a 11,30 m/s, lo studio effettuato pertanto non tiene conto di questa velocità e l'analisi sullo spargimento delle polveri e degli odori non è effettivamente calata nella realtà dei luoghi. Nelle giornate o nei momenti in cui il vento soffiava alla velocità massima si avrà uno spargimento di odori o polveri ben più esteso di quanto mostrato nella cartografia allegata, pertanto, considerata l'estrema vicinanza delle coltivazioni agricole, dei luoghi di aggregazione sociale (quali il campo sportivo e il parco giochi), nonché dell'abitato, si evince che la realizzazione della discarica non rispetta quanto previsto in merito dal PRPGR.
- Per quanto riguarda il degrado dell'ambiente, il progetto si propone come risoluzione della problematica del degrado ambientale provocata dall'attività di realizzazione della cava tramite il riempimento con rifiuti di vario genere e natura per il quale vi sono dubbi sulla sicurezza durante la fase di gestione e realizzazione e ancor più incertezza per la fase postuma al completamento delle operazioni di riempimento della cava; il monitoraggio infatti prevede un orizzonte temporale di 30 anni (ammesso che la società proponente sia in grado di sostenere l'attività in maniera corretta per l'intero ambito temporale previsto) ma lascia una totale incertezza sulla gestione futura dell'area che dovrà essere lasciata in eredità alle future generazioni. Il progetto stesso ammette una modifica significativa e permanente dell'assetto paesaggistico (pag. 64). La localizzazione della discarica, a ridosso di aree agricole e residenziali, comprometterebbe ulteriormente la qualità visiva e percettiva del territorio, arrecando un evidente degrado ambientale e paesaggistico. Si segnala inoltre, negli immediati pressi dell'area oggetto di intervento, la presenza di un nuraghe in località "Perda asue bai".

Il proponente sostiene che l'area sia già compromessa dalla presenza della cava preesistente. Tuttavia, si ricorda che la coltivazione della cava era subordinata, per legge, all'obbligo di eseguire al termine delle attività il ripristino ambientale, così come previsto dal D.Lgs. 117/2008 (normativa mineraria) e dalle autorizzazioni rilasciate all'epoca. La scelta di trasformare la cava in discarica, anziché procedere con il recupero ambientale, rappresenta quindi non una mitigazione del danno, ma una sua aggravante, poiché si elude l'obbligo di restituzione del sito alla collettività e si perpetua lo stato di degrado.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario ribadire che l'unico intervento coerente con la normativa e con l'interesse pubblico sia il completamento del ripristino ambientale della cava, senza nuove compromissioni paesaggistiche ed ecosistemiche. Si pone infine il dubbio della capacità tecnica della Ekosarda S.r.l. di completare i lavori così come descritti nel progetto visto che si dichiara incapace di realizzare quanto proposto nel progetto di ripristino del 2018.

- Infine si pongono dubbi anche sull'accessibilità: lo studio di impatto ambientale proposto indica una scarsa attenzione alle criticità che il transito dei mezzi pesanti provocherebbe nelle strade urbane e di ingresso ai centri abitati immediatamente interessati. Negli elaborati si stima un numero di passaggi di mezzi pesanti pari a circa 22 giornalieri che, ripartiti nelle 8 ore giornaliere di attività della discarica, porterebbero ad una frequenza di passaggio di quasi 3 mezzi all'ora. Ammesso che la stima possa essere veritiera, non si tratta certo di un aspetto poco impattante su una viabilità che allo stato attuale vede il passaggio di pochissimi mezzi pesanti e che è poco trafficata anche dalle automobili essendo per lo più percorsa dai mezzi dei residenti della frazione. Lo studio si concentra sull'impatto sulla viabilità principale lungo la SS 126 e non è dettagliato invece per quanto riguarda la viabilità comunale e quella interpodereale che non è certo predisposta per il passaggio di mezzi pesanti con frequenza giornaliera. La frequenza di 22 passaggi di mezzi pesanti arrecherebbe disturbo e pericolo per le residenze, i servizi ad esse connessi e le attività agricole che sono ubicate nella zona.

Non si menziona poi l'aumento del rischio dovuto alla possibilità di incedenti lungo il tratto attualmente non percorso da alcun mezzo carico di rifiuti pericolosi e non, eventuali incidenti e ribaltamenti dei mezzi potrebbe provocare un pericoloso sversamento di materiale inquinante in aree non predisposte all'accoglimento di queste sostanze con conseguente pericolo di degrado ambientale e di sicurezza per la salute umana. L'area interessata dall'intervento è attualmente caratterizzata da una bassa antropizzazione e da condizioni di silenziosità tipiche di una zona agricola e rurale (presenza di aziende agricole con greggi), dove il clima acustico rappresenta un valore ambientale ed esistenziale per la popolazione residente. In tale contesto, anche incrementi moderati dei livelli sonori possono determinare un peggioramento significativo della qualità della vita.

- PRPGR, paragrafo 14.5 – Fattori preferenziali

Il PRPGR indica nel paragrafo in oggetto che la scelta del sito ove ubicare un impianto di gestione rifiuti deve preferibilmente rispondere ad alcune motivazioni prioritarie:

- "l'impianto dovrà essere effettivamente necessario nel bacino individuato per la sua localizzazione; inoltre la sua realizzazione dovrà soddisfare un fabbisogno individuato da una specifica sezione del Piano regionale di gestione dei rifiuti". A tal proposito si ribadisce come non vi siano attività economiche nel Comune di San Giovanni Suergiu che giustifichino l'autorizzazione della discarica per i rifiuti specificati nel progetto in oggetto.
- "l'impianto dovrà essere preferenzialmente realizzato in prossimità del baricentro del bacino di produzione, in modo da ridurre le movimentazioni di rifiuti; il sito dovrà possedere un grado di accessibilità, anche intermodale, sufficiente a supportare l'eventuale incremento di traffico legato all'ingresso e all'uscita dei rifiuti dall'impianto, in funzione delle dimensioni e dell'ambito di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

operatività dell'impianto stesso (scala regionale, provinciale, intercomunale)". A tal proposito valgono le considerazioni sulla viabilità effettuate nel paragrafo precedente; si aggiunga inoltre il fatto che nei documenti progettuali il proponente afferma che gran parte delle sostanze da smaltire arriverebbero da poli industriali ubicati al di fuori del Comune di San Giovanni Suergiu il quale non sarebbe interessato dalla produzione dei rifiuti di cui si dovrebbe far carico dal punto di vista ambientale per lo smaltimento.

Sebbene il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) preveda che tali flussi siano destinati a impianti dedicati, nella realtà essi vengono frequentemente conferiti in discariche pensate per i rifiuti delle cosiddette "utenze diffuse", sottraendo volumetrie a queste ultime e alterando la programmazione regionale.

Il progetto di discarica in località Su Girì de Sa Murta rischia di consolidare tale distorsione, configurandosi di fatto come discarica di servizio per i grandi poli industriali del Sulcis e del Cagliaritano. Tale orientamento non solo risulta incoerente con gli indirizzi pianificatori regionali, ma anche penalizzante per il territorio, che vedrebbe ridotta la disponibilità di volumetrie residue per le utenze diffuse e per i fabbisogni locali.

A conferma di ciò, la società proponente dichiara esplicitamente di voler "mettere a disposizione di Enel una discarica, adeguata a tutte le sue esigenze di smaltimento di rifiuti" e di disporre di "documenti pre-contrattuali di interesse allo smaltimento rilasciati da Eurallumina s.p.a. e Portovesme s.r.l.". Queste affermazioni attestano che la finalità reale dell'impianto non è la gestione dei rifiuti diffusi del territorio, bensì l'asservimento agli interessi dei grandi poli industriali locali. Tale configurazione comporterebbe un ulteriore aggravio ambientale e sociale per la comunità ospitante, che non trarrebbe alcun beneficio dalla realizzazione della discarica ma, al contrario, ne subirebbe i costi in termini di salute, qualità della vita e compromissione delle prospettive di sviluppo sostenibile.

Alla luce di ciò, la localizzazione proposta e la destinazione funzionale dell'impianto risultano incoerenti con la normativa vigente e con la pianificazione regionale, nonché gravemente penalizzanti per il territorio e la comunità di San Giovanni Suergiu.

- "l'ubicazione dell'impianto dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione comunale e dovrà presentare adeguate aree di contorno, tali da garantire la possibilità di realizzare idonee misure di mitigazione/compensazione ambientali (es. interventi di piantumazione per mitigare gli impatti sul paesaggio o per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria)". A tal proposito l'Amministrazione comunale si è già espressa in merito con una Delibera di Consiglio (vedi allegato n. 3) contro la realizzazione della discarica votata unanimemente dall'intero consiglio, ragion per cui non può esserci intesa sull'ubicazione dell'impianto. Inoltre il progetto presentato non menziona la previsione di alcuna area di contorno adatta a realizzare misure di mitigazione ambientale.

- PRPGR, paragrafo 14.5.1 – Discariche

Il PRPGR indica che sono da considerarsi fattori preferenziali per la localizzazione:

- "la prossimità ad impianti di trattamento, di cui l'opera costituisce discarica di servizio". Si ribadisce a tal proposito che il comune di San Giovanni Suergiu non è sede degli impianti di trattamento che producono i rifiuti che dovrebbero essere smaltiti nella discarica in oggetto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “il basso valore di capacità di uso dei suoli, non utilizzabili per uso agricolo”. Le aree immediatamente adiacenti alla cava sono tutte terreni agricoli le cui coltivazioni subirebbero un grave danno dall’attivazione della discarica in oggetto.
- “la presenza di aree o contesti in cui gli interventi non compromettano negativamente il sistema e l’organizzazione delle attività già esistenti a livello locale”. A tal proposito si fa presente come le attività economiche del Comune di San Giovanni Suergiu si basino soprattutto sul settore dell’agricoltura, dell’allevamento e dei servizi turistici (affittacamere, B&B, maneggi e attività escursionistiche), la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali (pericolosi e non) comporterebbe un grosso danno per le attività produttive oltre che per l’ambiente.

In aggiunta si specifica che il progetto stesso riconosce, a pag. 59, la possibilità di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee derivante dalla gestione della discarica. Le misure previste – sostanzialmente affidate ai sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio – appaiono tuttavia insufficienti a garantire la piena tutela delle falde idriche e dei canali irrigui.

Infatti l’area di San Giovanni Suergiu e delle sue frazioni è caratterizzata da un’elevata vocazione agricola e questa sarebbe la conseguenza peggiore; orticoltura, viticoltura e allevamenti costituiscono una parte rilevante dell’economia locale e rappresentano anche un presidio sociale e paesaggistico che verrebbe fortemente penalizzato dall’inquinamento delle falde acquifere. Il sistema agricolo è fortemente dipendente dall’uso delle acque superficiali e sotterranee, convogliate attraverso canali e consorzi irrigui. Un eventuale inquinamento delle falde o dei corsi idrici comprometterebbe dunque non solo l’ambiente naturale e la sostenibilità economica delle aziende agricole e zootecniche, ma anche la salute dei cittadini con conseguenze a cascata sull’occupazione, sulla coesione sociale e sulla sostenibilità sanitaria. A tal proposito si cita un dato emblematico per il Comune di San Giovanni Suergiu, su 5.600 abitanti infatti si contano 6 casi di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), in controtendenza peggiorativa rispetto al dato nazionale che vede fino a 3 casi ogni 100.000 persone. Le esperienze pregresse di altri impianti analoghi in Sardegna hanno già mostrato che il rischio di migrazione del percolato non può essere escluso, soprattutto in contesti di alta permeabilità e in aree agricole fortemente antropizzate. Inoltre, gli eventi meteo-climatici estremi, sempre più frequenti nel territorio, aumentano la probabilità di sovraccarico dei sistemi di drenaggio e conseguente fuoriuscita incontrollata di percolato.

- Vegetazione, fauna ed ecosistemi

La valutazione degli effetti sugli ecosistemi, riportata a pag. 60 della Sintesi non tecnica, appare del tutto insufficiente e lacunosa. Il proponente arriva ad affermare che nell’area non sarebbero presenti specie faunistiche e vegetali di particolare interesse, minimizzando la rilevanza naturalistica del contesto. Questa affermazione risulta smentita da più evidenze:

- associazioni locali (come l’Autogestita di caccia) che hanno segnalato la presenza, nell’area della cava e nelle zone limitrofe, di specie di elevato interesse conservazionistico come la pernice, la lepre sarda e il riccio, tutte considerate endemismi di rilievo e specie vulnerabili;
- il territorio del Sulcis, e in particolare le aree residuali di macchia mediterranea, sono riconosciute come habitat di pregio, fondamentali per la sopravvivenza della piccola fauna, dell’avifauna stanziale e migratoria, oltre che per la biodiversità vegetale (Cisto, lentischio, mirto e palma nana).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Non solo dunque la documentazione fornita appare errata e priva di aggiornamento sullo stato reale della fauna e della vegetazione, ma non sono neppure previste misure di mitigazione o compensazione concrete a fronte della perdita di habitat e della frammentazione ecologica che inevitabilmente deriverebbero dalla realizzazione della discarica.

Esame relativo all'autorizzazione 904 del 20/12/2018 - Violazione degli obblighi di continuità

Riferimenti normativi

Nella determinazione regionale n. 904 del 20/12/2018, art. 4, è stabilito che: **la società titolare dell'autorizzazione è obbligata, pena la decadenza, ad iniziare i lavori di coltivazione in modo continuativo secondo il progetto approvato ed a trasmettere annualmente i dati statistici sull'andamento dei lavori.**

Analisi dei dati economici aziendali

L'esame dei fatturati aziendali per il periodo 2018-2023 evidenzia anomalie significative:

- **2019:** 730,17K€
- **2020:** 163,07K€ (**riduzione del 77,67%**)
- **2021:** 30,01K€ (**ulteriore riduzione del 81,60% rispetto al 2020**)

Negli anni seguenti i fatturati restano dello stesso ordine di grandezza ridotto.

- **2022:** 71.15K€
- **2023:** 46.00 K€

Assumendo ragionevolmente che l'attività estrattiva della cava rappresenti l'attività prevalente della società, questi dati indicano una **sostanziale interruzione delle attività estrattive** a partire dal 2020.

Riscontri oggettivi tramite immagini satellitari

L'analisi cronologica delle immagini aeree disponibili su Google Earth conferma e valida le deduzioni economiche:

- **2009-2017:** totale blocco delle attività estrattive
- **2019:** ripresa palesemente visibile dell'attività estrattiva in concomitanza con la nuova autorizzazione
- **2022-2023:** evidente nuova sospensione delle attività, **in totale coerenza con i dati di fatturato aziendale**

Conclusioni

Le evidenze documentali e oggettive sopra riportate dimostrano una **violazione sistematica dell'obbligo di continuità** previsto dalla determinazione regionale n. 904/2018, art. 4.

La sospensione prolungata delle attività estrattive, documentata sia dai dati economici che dalle immagini satellitari, configura una violazione degli obblighi autorizzatori che, secondo la normativa vigente, **dovrebbe comportare la decadenza dell'autorizzazione.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


Si richiede pertanto di valutare l'applicazione delle sanzioni previste e la revoca dell'autorizzazione per inadempimento degli obblighi di continuità.

Segue l'elenco cronologico delle immagini satellitari.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Incompatibilità Urbanistica e Territoriale:

- Il progetto ricade in un'area classificata dallo strumento urbanistico vigente (PRG) come "**Zona E - Agricola**". Sebbene il proponente sostenga che le aree avrebbero dovuto essere trasformate in zona D (produttiva) per iniziativa del Comune, e che l'approvazione del progetto possa costituire variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'Art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, tale aspetto rimane un **punto di profonda incompatibilità con la destinazione d'uso attuale dell'area**. La giurisprudenza citata dal proponente suggerisce una "preferibilità" per la localizzazione in zona industriale, non un'obbligatorietà, il che rafforza la necessità di una valutazione rigorosa della deroga alla pianificazione urbanistica locale.

Si rammenta inoltre che le varianti allo strumento urbanistico possono essere approvate se:

- **Sono conformi agli interessi pubblici:** le varianti devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità dello strumento urbanistico e devono perseguire l'interesse pubblico.
- **Rispettano i criteri di sostenibilità:** le varianti devono essere valutate in base a criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
- **Sono sottoposte a VAS (valutazione ambientale strategica):** le varianti possono richiedere una valutazione di impatto ambientale e sociale per verificare gli effetti sulla comunità e sull'ambiente.

Nel caso in esame si sottolinea che:

- non vi è interesse pubblico nel mero sfruttamento del territorio ai fini dell'esclusivo introito economico in favore di una società privata;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- non è possibile che il cambio di destinazione dalla zona da "E" (agricola) a "D" (produttiva) possa avvenire senza una preventiva e adeguata Valutazione Ambientale Strategica, ragion per cui l'area, allo stato attuale, non può essere considerata automaticamente zona D ma resta sottoposta alla regolamentazione vigente per le zone E.

In generale si precisa che le varianti agli strumenti urbanistici predisposte in favore di aziende private possono essere possibili se:

- **Sono coerenti con gli obiettivi dello strumento urbanistico:** le varianti devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità dello strumento urbanistico.
- **Portano benefici alla comunità:** le varianti possono essere approvate se portano benefici alla comunità, come la valorizzazione del territorio.

È importante che le varianti siano approvate in modo trasparente e partecipato, con una valutazione approfondita degli impatti e dei benefici per la comunità. È fondamentale che le decisioni siano prese nell'interesse pubblico e non solo in favore di interessi privati.

Considerato che il PRG vigente, come anzi detto, identifica l'area in oggetto come zona E specificata quale "Le parti del territorio non urbanizzate, destinate prevalentemente ad usi agricoli, compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti", e che la previsione urbanistica per tale zona dello stesso PRG prevede la realizzazione di "edifici residenziali, annessi agricoli, impianti di interesse pubblico che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee", si evince che la realizzazione di quanto previsto nel progetto in oggetto non sia compatibile con lo strumento urbanistico vigente.

- Nel documento "Controdeduzioni Ekosarda" si specifica che "l'art. 8 della L.R. n°15/2002 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione di una cava sia necessaria un'intesa tra la Regione e il Comune territorialmente competente [...] Il Comune di San Giovanni Suergiu non ha espresso il proprio parere di conformità urbanistica entro i termini di legge (60 giorni), e il procedimento è andato avanti". Questa **manca di intesa con l'amministrazione locale competente** solleva preoccupazioni circa il rispetto delle autonomie locali e la piena partecipazione degli enti territoriali nel processo decisionale, tale inerzia da parte dell'Amministrazione deve essere intesa come mancanza di interesse per l'avvio dell'attività e non come rinuncia alla propria potestà decisionale e non può compromettere lo sviluppo del territorio in favore di un'attività privata dal dubbio esito per la salute dei cittadini e dagli effetti nefasti sul territorio.

- **Contraddizioni e Incertezze sul Ripristino Morfologico e Ambientale:**

- Il progetto è presentato come "ripristino morfologico ed ambientale" di un preesistente sito estrattivo di cava. Tuttavia, la documentazione stessa ammette che il precedente progetto di coltivazione della cava prevedeva un **"deficit di materiale per il ripristino"**, rendendo incerto il ripristino morfologico integrale del sito fino alla quota di campagna originaria. L'utilizzo di rifiuti per tale ripristino, pur proposto come soluzione, non garantisce un'effettiva "ricostituzione di un profilo altimetrico prossimo a quello originario" se sussiste un deficit di materiale per il ripristino completo, e l'impatto sul suolo e sottosuolo, sebbene stimato come "sostanzialmente trascurabile", necessita di una più approfondita analisi alla luce di questa potenziale incompletezza del ripristino.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si sottolinea inoltre come la relazione tecnico-economica allegata alla documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava N°904 del 20/12/2018 prevedesse il ripristino dell'area a partire dal 6° anno dal rilascio dell'autorizzazione, il che significa che a partire dal 2024 sarebbero dovute essere intraprese le attività di ripristino dell'area secondo il progetto autorizzato i cui elaborati sono parte integrante della determina di autorizzazione n°904 sopra citata, la quale riporta "Alla società **Ekosarda S.r.l.**, con sede in Elmas (CA), via delle Miniere, 2 (zona Casic) – P.I.01103370928 - è accordata l'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di argille e vulcaniti (di cui all'art. 2, lett. b) c) L.R. n 30/89), in località "Monserato – Su Girì de Sa Murta" in agro del Comune di San Giovanni Suergiu (SU), come descritto nel progetto, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto dai seguenti elaborati regolarmente vidimati", tra i quali la relazione tecnico-economica succitata; appare quindi ulteriormente illegittima la dichiarazione di inizio attività per la continuazione della coltivazione della cava inoltrata in data 21/07/2025.

- L'area del progetto, pur essendo un sito estrattivo preesistente, insiste in un contesto territoriale classificato come "**bosco**" ai sensi della L.R. n. 8 del 27/04/2016 "Legge forestale della Sardegna". Sebbene sia stata effettuata una delimitazione tra l'area boscata e quella non boscata (area dell'attività estrattiva), l'insediamento di un impianto di smaltimento in un contesto classificato come "bosco" può comportare alterazioni significative del paesaggio e dell'ecosistema circostante, anche se l'area specifica non è boscata.

- **Criticità nella Gestione e Ammissibilità dei Rifiuti:**

- Il proponente non esclude, come dichiarato nell'allegato "01_Studio Impatto Ambientale_01_Ekosarda_ST", la possibilità di smaltire rifiuti il cui eluato possa **eccedere fino a 2 volte o addirittura fino a 3 volte i limiti stabiliti dal D. Lgs 121/2020, nella tabella 5bis dell'Allegato 4, e i rifiuti contenenti amianto**. Questa previsione di ammissione di rifiuti modificherebbe sostanzialmente l'oggetto del progetto in esame, portando l'impianto dalla classificazione di discarica per rifiuti non pericolosi a discarica per rifiuti pericolosi, la quale è espressamente vietata dal PRPGR, il quale indica nella "tabella 14.2 per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti" un vincolo di tutela integrale per le aree comprese nei 2000 m dall'intero perimetro del centro urbano.
- L'impianto prevede lo smaltimento di tipologie di rifiuti come l'amianto. La documentazione indica che non esiste alcuna stima attendibile di emissione di fibre di amianto da un impianto di smaltimento di rifiuti come quello in oggetto. Inoltre, come anche affermato nella documentazione progettuale, in Italia mancano specifici riferimenti normativi cogenti a livello statale o regionale per la caratterizzazione, stima e limiti delle emissioni odorigene, con il progetto che si riferisce a linee guida della Regione Lombardia. Questa **carenza normativa e di stime affidabili sulle emissioni di sostanze potenzialmente pericolose (es. amianto)** rappresenta un rischio non adeguatamente quantificato per la salute umana e l'ambiente circostante.
- Il progetto prevede di **differire la scelta impiantistica per il trattamento in sito del percolato prodotto di almeno un anno** dall'entrata in esercizio dell'impianto di smaltimento. Questa tempistica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ritardata per un sistema di trattamento cruciale per la prevenzione dell'inquinamento, contrariamente alle "migliori tecniche disponibili" (BAT) che prediligerebbero il trattamento in sito, rappresenta un rischio ambientale nel periodo iniziale di operatività.

- Il proponente si impegna ad adempiere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi entro **5 anni dall'entrata in vigore del relativo D.M. interno 26 luglio 2022**. Questa dilazione nell'ottenimento della piena conformità alle normative antincendio costituisce un potenziale rischio per la sicurezza dell'impianto e delle aree circostanti.

Inoltre, le attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, anche se non complessivamente soggette ai controlli di prevenzione incendi, possono ricomprendere al loro interno attività che rientrano nell'allegato I al [D.P.R. 151/2011](#) (ad esempio, depositi di materiali infiammabili di vario tipo). In questi casi, le attività specifiche potrebbero essere soggette agli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, come stabilito dal D.P.R. 151/2011 stesso. Non appare quindi sufficiente quanto dichiarato in merito dalla società proponente che nell'allegato "01_Studio Impatto Ambientale_01_Ekosarda_ST" dichiara di aver acquisito il parere informale dell'ente competente (VV.FF.).

○ **Solidità economico-finanziaria del proponente**

Dalla documentazione disponibile emergono forti perplessità sulla solidità economica del soggetto proponente. Il fatturato della società appare estremamente ridotto rispetto alla portata e alla complessità dell'opera proposta, che richiede invece impegni finanziari ingenti e continuativi, non solo per la gestione ordinaria ma anche per la fase post-operativa e per gli obblighi di monitoraggio ambientale pluridecennali.

Una condizione di fragilità economica espone il territorio a un rischio concreto: in caso di incidenti, contaminazioni o necessità di interventi straordinari, i costi di bonifica e messa in sicurezza potrebbero ricadere sulla collettività, anziché sul soggetto gestore.

È inaccettabile che una comunità già gravata da pesanti eredità ambientali debba correre il pericolo di dover farsi carico delle conseguenze economiche e ambientali di un progetto che non offre alcun beneficio diretto al territorio. Per questo si richiede una rigorosa verifica della solidità patrimoniale della società proponente e delle garanzie fideiussorie previste, al fine di tutelare la popolazione e il bene pubblico.

Per quanto sopra espresso si ritiene che il progetto non rispetti le prescrizioni previste dall'art. 97 del PPR per le aree, come quella in oggetto, definita tra le **"Aree estrattive (cave e miniere)":** *"Nelle aree estrattive di cui all'art. 96 è fatto obbligo di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazione degli impatti durante l'esercizio e contenenti i piani di riqualificazione d'uso delle aree estrattive correlati al programma di durata dell'attività di estrazione, accompagnati da idonea garanzia fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale".*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La sottoscritta è consapevole che il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.) dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente pubblicherà sul Portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali la documentazione trasmessa con la presente (ad eccezione degli allegati 1 e 2, contenenti dati personali del soggetto che presenta l'osservazione).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2025 avente ad oggetto: *“Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi, in località Su Gira de sa Murta nel comune di San Giovanni Suergiu (su). Manifestazione di contrarietà del Comune di San Giovanni Suergiu.”*;

Allegato 4: Dichiarazione inerente la petizione popolare avente ad oggetto: i sottoscritti cittadini di San Giovanni Suergiu firmano contro la “Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi, in località su gira de sa murta nel comune di San Giovanni Suergiu (SU)” [...]

Allegato 5: documenti del PRPGR

San Giovanni Suergiu

22/08/2025

La dichiarante

(Dott.ssa Elvira Usai)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)